



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 22, comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici – ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, nonché la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»;

- l'articolo 22, commi 5 e 6, che prevedono, rispettivamente, la libera determinazione del prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole, da parte di ciascuna impresa di assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito *internet*, eventualmente mediante *link* ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo, nonché la predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per l'offerta di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *codice delle assicurazioni private*, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e in particolare l'articolo 132-*bis*, comma 1, secondo cui gli intermediari prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012;

- l'articolo 132-*bis*, comma 3, secondo cui l'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli; con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel



preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione;

VISTO il decreto 11 marzo 2020, n. 54, concernente Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO in particolare, l'articolo 3, del Regolamento n. 54 del 2020, secondo cui l'offerta del contratto base deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo, e che, al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilità dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello elettronico può prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle già contenute nell'«Allegato A» al decreto n. 54 del 2020;

RITENUTO di dover provvedere a dare attuazione alle richiamate disposizioni legislative e regolamentari, contenute nell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 3 del Regolamento n. 54 del 2020;

SENTITO l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha espresso il proprio parere, formulando proposta tecnica con nota prot. n. 0208789/20 del 27 ottobre 2020;

SENTITE le associazioni di rappresentanza del settore assicurativo;

ACQUISITO il parere definitivo dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha formulato la definitiva proposta con nota prot. n. 0239516/20 del 9 dicembre 2020;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è approvato il «modello elettronico» recato all'«Allegato A» al presente decreto.
2. Il «modello elettronico» di cui al comma 1, è utilizzato da ciascuna impresa di assicurazione al fine di formulare l'offerta al consumatore tramite il proprio sito *internet*, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la



separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.

3. Il «modello elettronico» costituisce lo *standard* informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti *internet* delle imprese, nonché mediante il servizio *Nuovo Preventivatore Pubblico*.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il 30 aprile 2021.

Roma, 4 GEN. 2021

IL MINISTRO